

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE DISTACCATA DI CIVITANOVA MARCHE

69/12
27/2/12
27/2/12
26/07
667
9/1/12
11/01/12 art. 281 sexies c.p.c.

In persona del Giudice Unico Avv. Barbara Silenzi G.O.T., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 76/07 RG, promossa

DA

[REDACTED] S.r.l. con sede in Montecosaro, in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. tit. Emanuele Argento e Adolfo Pesaresi, i quali
eleggevano domicilio presso lo studio dell'Avv. Sandro Giustozzi in Corridonia, Via Lotto, per
delega a margine dell'atto di citazione ;

-attore -

CONTRO

[REDACTED], con sede legale e direzione
generale **[REDACTED]** in persona del Direttore generale e legale rapp.te, rappresentata e difesa
dall' **[REDACTED]** ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Civitanova
Marche **[REDACTED]** per procura generale alle liti conferita per atto pubblico del
25/03703 a rogito Notaio Dott. Cicogna.:

-convenuta

OGGETTO: Restituzione somme

Sulle Conclusioni delle parti di cui al verbale della udienza del 23/01/2012, rilevato in

FATTO E DIRITTO

L'azione veniva promossa dall'attore con citazione del 21/02/07, assumendo di avere intrattenuto con la Banca convenuta rapporti bancari di conto corrente di corrispondenza n. 6005571 del 05/08/97 e n. 4145636 del 16/07/98, per i quali lamentava che sugli scoperti di c/c era stata operata la pratica illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi ed erano state applicate, senza valido titolo, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese. Per tali ragioni l'attore chiedeva che fosse accertato l'intero ammontare del saldo dare-avere tra le parti dei conti correnti predetti in conformità alle pattuizioni intercorse tra le parti ed alle norme di legge, secondo i tassi effettivamente dovuti, nonché la condanna della banca convenuta al pagamento di quanto fosse risultato indebitamente percepito o a suo debito, indicato in complessivi € 121.612,37 alla data del 02/02/07.

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando tutto quanto sostenuto dalla attrice.

Concessi i termini ex art. 183 6° comma c.p.c. veniva nominato CTU contabile ed alla udienza del 01/04/08 veniva conferito l'incarico e formulati i quesiti.

Con provvedimento presidenziale del 30/04/2010, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto giudicante, quindi alla udienza del 23/01/12 venivano precisate le conclusioni ed alla odierna la causa è stata discussa, quindi trattenuta in decisione.

La domanda di parte attrice appare fondata e va accolta.

All'esito della CTU contabile esperita, a cui questo giudicante integralmente rinvia e da intendersi parte integrante della presente sentenza, poiché assolutamente completa ed esaustiva e della quale si condividono le impostazioni di calcolo, la Banca convenuta è risultata debitrice dell'attore per tutte le somme specificamente indicate dalla CTU e pari complessivamente ad € 75.674,33. A tale risultato il tecnico nominato è giunto depurando il rapporto bancario dagli interessi anatocistici, conseguenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dagli

5
6
7

interessi ultralegali, sostituiti con quelli al tasso ex art. 117 TUB, delle commissioni di massimo scoperto, valute e spese, poiché tutti interessi ed oneri questi mai validamente pattuiti, come documentalmente provato con i contratti di conto in atti segnatamente del 25/08/97 e del 16/07/98, e, di conseguenza non dovuti dall'attore alla banca convenuta.

In ordine agli interessi anatocistici la Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 21095/04 ne ha sancito il divieto, poiché uso derivante dalla imposizione del Cartello Bancario che costringeva di fatto il cliente a "prendere o lasciare" senza alternative sul mercato.

Per costante orientamento della Suprema Corte, inoltre, è necessaria ed imprescindibile la pattuizione per iscritto dei tassi di interesse applicati (così come le valute, le spese di tenuta conto e la commissione di massimo scoperto), che devono essere determinati o determinabili a priori ai sensi dell'art. 1346 c.c. e non individuati successivamente con determinazione unilaterale della banca, anche se portata a conoscenza del cliente con l'invio degli estratti conto, e l'approvazione tacita degli estratti conto periodici non vale dunque a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza proprio del requisito della determinabilità (Corte Cass. 01/01/02 n. 1287- Cass. 02/10/03 n. 14684).

Per le svolte ragioni, sulla scorta della menzionata CTU si ritiene congruo e di giustizia quantificare definitivamente in € 75.674,33 l'importo indebitamente preteso dall'istituto convenuto nei confronti dell'attore, come risultante dalla complessiva somma dei computi di cui ai punti 1a-1c (€ 2.486,87)-1d-2a (232,92- 7.082,53-3.081,75) - 2b (7.082,53) - 2c (5.024,18) - 3a (2.397,65-84,69) -3c (1.732,80) delle pp. 44 e segg. della relazione del CTU Dr. Fabio Mazzante depositata il 30/06/09, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal 12/12/06 al saldo come per legge.

Assorbite le ulteriori eccezioni

Le spese di giudizio, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza

25

P.Q.M.

“Il Tribunale di Macerata, Sez. Distaccata di Civitanova Marche, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa e/o reietta, così decide:


Condanna la convenuta [redacted] al pagamento in favore dell'attore della somma di € 75.674,33 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 12/12/06 .


Condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese processuali , che liquida in complessivi € 7.500,00 di cui € 4.500,00 per onorari ed € 3.000,00 per diritti, oltre esborsi per € 348,00, spese generali, iva e cap come per legge.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese della CTU, come liquidate nel decreto del 30/07/09”

Civitanova Marche, li 27/02/12

Il Giudice Onorario
Avv.Barbara Silenzi




27/2/12


E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell' Avv. SANDRO GIUSTOZZI

munita della seguente formula esecutiva:

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
COMANDIAMO a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Civitanova Marche, li 12/03/12



Il Funzionario Giudiziario


F.to Dott.ssa Lara Torricchia

E' copia conforme all'originale

esecutivo

di 12/03/12
Civitanova Marche

Il Cancelliere



Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Lara Torricchia